



ITA 1002:2020
Traduzione dello standard
PEFC ST 2002:2020

Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea Requisiti



**STANDARD
PEFC
INTERNAZIONALE**

**Associazione
PEFC Italia**
Via Pietro Cestellini, 17
06135 Perugia

T. 075.7824825
075.5997295
e. info@pefc.it
www.pefc.it

Avviso sul copyright

© PEFC Council 2020

Questo documento del PEFC Council è protetto da copyright del PEFC Council (Nota del Traduttore - NdT: in Italia da parte del PEFC Italia). Questo documento è liberamente disponibile presso il sito web del PEFC Council www.pefc.org, del PEFC Italia www.pefc.it o su richiesta.

Nessuna parte del presente documento può essere alterata o modificata, riprodotta o copiata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, per scopi commerciali, senza il permesso del PEFC Council o del PEFC Italia.

L'unica versione ufficiale di questo documento è in inglese. Traduzioni di questo documento possono essere fornite dal PEFC Council o da Organismi Nazionali PEFC. In caso di dubbi la versione inglese è quella di riferimento.

Nome del documento: Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e legnosi – Requisiti

Titolo del documento: ITA 1002:2020 Traduzione dello standard PEFC ST 2002:2020

Approvato da: Assemblea Generale PEFC Data: 17-01-2020

Data di pubblicazione: 14-02-2020

Data di entrata in vigore: 14-02-2020

Data di transizione: 14-08-2021

Sommario

1. Scopo	6
2. Riferimenti normativi	7
3. Termini e definizioni	7
4. Requisiti del sistema di gestione	15
4.1 Requisiti generali	15
4.2 Procedure documentate	15
4.3 Responsabilità e autorità.....	15
4.4 Mantenimento delle registrazioni.....	16
4.5 Gestione delle risorse.....	16
4.6 Ispezione e controllo	17
4.7 Reclami	17
4.8 Non conformità e azioni correttive.....	17
4.9 Esternalizzazione	18
4.10 Requisiti sociali, di salute e sicurezza nella catena di custodia	18
5. Identificazione in ingresso e dichiarazione in uscita	19
5.1 Identificazione del materiale in ingresso.....	19
5.2 Dichiarazione in uscita.....	19
5.3 Utilizzo del marchio	20
5.4 Contenuto di materiale riciclato	20
6. Metodi della Catena di Custodia	21
6.1 Generale	21
6.2 Metodo di separazione fisica	21
6.3 Metodo percentuale.....	21
6.4 Metodo del credito.....	23
7. Requisiti del sistema di dovuta diligenza (DDS)	25
7.1 Generale	25

Appendice 1: PEFC Due Diligence System (DDS) per evitare il materiale proveniente da fonti controverse.....	26
Appendice 2: implementazione dello standard catena di custodia per organizzazioni multi-sito .	33

Premessa

Il PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programma per il Riconoscimento degli schemi di Certificazione Forestale) è l'organizzazione mondiale che promuove la gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione forestale e l'etichettatura dei prodotti di origine forestale.

La gestione sostenibile delle foreste certificata PEFC opera attraverso l'approvazione da parte del PEFC dei sistemi nazionali e regionali di certificazione forestale, che sono stati valutati in modo indipendente per essere conformi ai parametri di sostenibilità PEFC stabiliti per gli standard di certificazione della gestione forestale. Per ulteriori informazioni sui parametri di riferimento di sostenibilità di PEFC, consultare il sito Web PEFC all'indirizzo www.pefc.org.

La certificazione della catena di custodia PEFC si basa su questo standard. Questo standard garantisce che il materiale di origine forestale e arborea nei prodotti con il marchio o etichetta PEFC proviene da foreste gestite in modo sostenibile PEFC, materiale riciclato e/o fonti controllate PEFC.

Questo standard è stato sviluppato in un processo aperto, trasparente, consultivo e basato sul consenso di una vasta gamma di parti interessate, seguendo le procedure PEFC per lo sviluppo della documentazione tecnica delineata nel PEFC GD 1003: 2009.

Dal 14 febbraio 2020 questo standard sostituisce PEFC ST 2002: 2013, seconda edizione.

La data di transizione è il 14 agosto 2021. Dopo tale data, PEFC richiederà che tutta la certificazione della catena di custodia segua i requisiti indicati in questo standard. Dopo la data di transizione, tutti gli audit esterni di (ri)certificazione e sorveglianza e tutti gli audit interni dovranno essere effettuati sulla base di questo documento.

Introduzione

L'obiettivo di questo standard è consentire alle organizzazioni di fornire informazioni accurate e verificabili sul fatto che i prodotti basati su materiali di origine forestale e arborea provengano da foreste certificate per la gestione sostenibile PEFC, materiale riciclato e fonti controllate PEFC.

L'applicazione pratica e la certificazione in base a questo standard consente alle organizzazioni di dimostrare il proprio contributo alla gestione sostenibile delle risorse e un forte impegno verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite¹.

Lo scopo di comunicare l'origine dei prodotti a base di materiali di origine forestale e arborea è di incoraggiare la domanda e l'offerta di quei prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e quindi incentivare il potenziale di stimolo che ha il mercato verso il miglioramento continuo della gestione delle foreste del mondo.

1. Scopo

La presente norma copre i requisiti che devono essere soddisfatti da un'organizzazione al fine di implementare con successo una catena di custodia per prodotti basati su materiali di origine forestale e arborea e fare dichiarazioni PEFC verso clienti sull'origine di prodotti basati su materiali forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, materiale riciclato e fonti controllate PEFC.

Questi requisiti della catena di custodia descrivono il processo su come classificare i prodotti basati su materiali di origine forestale e arborea in base a specifiche categorie di materiali per trasferire informazioni sulla fonte di materie prime acquistate ai prodotti in uscita di un'organizzazione. Questo standard specifica tre approcci opzionali per la catena di custodia, ovvero metodo di separazione fisica, metodo percentuale e metodo del credito.

Questo standard specifica anche i requisiti del sistema di gestione per l'implementazione e la gestione del processo della catena di custodia, inclusi i requisiti in materia di salute, sicurezza e lavoro.

La presente norma sulla catena di custodia deve essere utilizzata unitamente alle dichiarazioni PEFC.

L'Appendice 2 di questo standard specifica l'implementazione di questo standard da parte di organizzazioni con più siti.

L'uso delle dichiarazioni e delle relative etichette, a seguito dell'implementazione di questo standard della catena di custodia, si basa sulla norma ISO 14020. La considerazione del materiale riciclato all'interno della catena di custodia si basa sui requisiti della norma ISO / IEC 14021.

L'etichettatura dei prodotti è considerata come uno strumento di comunicazione opzionale, che può essere incorporato nelle procedure della catena di custodia di un'organizzazione. Qualora l'organizzazione usi i marchi PEFC sui prodotti o al di fuori dei prodotti, i requisiti per l'uso dei marchi PEFC diventano parte integrante dei requisiti della catena di custodia.

Questa norma deve essere implementata ai fini della valutazione di conformità di terza parte sulla base dei requisiti definiti dal PEFC Council o dai sistemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC. La valutazione di conformità è considerata come certificazione del prodotto e deve essere conforme alla ISO / IEC 17065.

Il termine "deve" viene utilizzato in tutto questo standard per indicare le disposizioni obbligatorie. Il termine "dovrebbe" è usato per indicare quelle disposizioni che, sebbene non obbligatorie, dovrebbero essere adottate e attuate. Il termine "è possibile" (ndt. "may") usato in questo standard indica l'autorizzazione espressa da questo standard mentre "può" (ndt. "can") si riferisce alla capacità di un utente di questo standard o ad una possibilità aperta all'utente.

¹ Per maggiori informazioni sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite vedi <https://sustainabledevelopment.un.org>

2. Riferimenti normativi

I seguenti documenti di riferimento sono indispensabili per l'applicazione di questo standard. Per riferimenti sia datati che non datati, si applica l'ultima edizione del documento di riferimento (incluso qualsiasi emendamento).

PEFC GD 2001, Catena di custodia dei prodotti forestali - Guida all'uso;

PEFC ST 2001, Regole sui marchi PEFC – Requisiti;

PEFC ST 2003, Requisiti per gli Organismi di Certificazione che gestiscono la certificazione secondo lo standard internazionale di catena di custodia PEFC;

Guida ISO / IEC 2, Standardizzazione e attività correlate - Vocabolario generale;

ISO 9000, Sistemi di gestione della qualità - Fondamenti e vocabolario;

ISO 14020, Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali;

ISO 14021, Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II);

ISO 19011, Linee guida per i sistemi di gestione dell'auditing;

ISO / IEC 17065, Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi;

EN 643, Carta e cartone - Elenco europeo delle qualità standard di carta e cartone recuperati.

3. Termini e definizioni

Ai fini della presente norma, si applicano le definizioni pertinenti della norma ISO/IEC Guida 2 e ISO 9000, insieme con le seguenti definizioni (NdT: le definizioni sono in ordine alfabetico e il numero tra parentesi si riferisce alla numerazione nella versione originale in inglese):

3.1 Alberi Fuori Foresta (AFF - Trees Outside Forests -TOF) (3.40)

Alberi che crescono al di fuori delle aree designate come **foreste** a livello nazionale.

3.2 Alberi geneticamente modificati (3.17)

Alberi in cui il materiale genetico è stato alterato in modo che non può accadere in natura per accoppiamento e/o ricombinazione naturale, tenendo conto della legislazione applicabile che fornisce una definizione specifica di organismi geneticamente modificati.

Nota 1: Le seguenti tecniche sono considerate modificazioni genetiche che comportano alberi geneticamente modificati (Direttiva UE 2001/18 / CE):

1) Tecniche ricombinanti di acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante l'inserimento di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo al di fuori di un organismo, in qualsiasi virus, plasmide batterico o altro sistema vettoriale e la loro incorporazione in un organismo ospite in cui esse non si verificano in natura, ma in cui sono in grado di propagazione continua.

2) Tecniche che prevedono l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato all'esterno dell'organismo, tra cui microiniezione, macroiniezione e microincapsulazione.

3) Fusione cellulare (compresa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione in cui le cellule vive con nuove combinazioni di materiale genetico ereditario si formano attraverso la fusione di due o più cellule mediante metodi che non si verificano in natura.

Nota 2: Le seguenti tecniche non sono considerate modificazioni genetiche che producono alberi geneticamente modificati (Direttiva UE 2001/18 / CE):

1) fecondazione in vitro,

2) processi naturali come: coniugazione, trasduzione, trasformazione,

3) induzione poliploidia.

3.3 Altro materiale (3.22)

Categoria di materiale per materiali **di origine forestale e arborea** per i quali un'**organizzazione** non ha determinato, attraverso il proprio **Sistema di Diligenza Dovuta** (Due Diligence System), che esiste un "rischio trascurabile" che il materiale provenga da **fonti controverse**.

3.4 Aree forestali ecologicamente importanti (3.10)

Aree forestali:

- a) contenenti ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi,
- b) contenenti concentrazioni significative di specie endemiche e habitat di specie minacciate, come definito in elenchi di riferimento riconosciuti,
- c) contenenti risorse genetiche in situ a rischio o protette,
- d) che contribuiscono a grandi paesaggi a livello globale, regionale e nazionale con distribuzione naturale e abbondanza di specie presenti in natura.

3.5 Categoria di materiale (3.18)

Materiale con determinate caratteristiche, vale a dire **materiale certificato PEFC, altro materiale, materiale neutro e Fonti controllate PEFC**.

3.6 Catena di Custodia PEFC (3.26)

I processi di un'**organizzazione** per la gestione di **prodotti di origine forestale e arborea** e di informazioni relative alla loro **categoria di materiale** e fare **dichiarazioni PEFC** accurate e verificabili.

3.7 Certificato accreditato (3.1)

Un certificato rilasciato da un organismo di certificazione nel campo di applicazione del suo accreditamento che riporta il logo dell'organismo di accreditamento.

3.8 Certificato riconosciuto PEFC (3.31)

- a) Un certificato di gestione forestale accreditato valido rilasciato da un organismo di certificazione notificato PEFC a fronte di un sistema/standard di gestione forestale che è approvato da PEFC.
- b) Un certificato di catena di custodia accreditato valido emesso da un organismo di certificazione notificato PEFC a fronte di questo standard o di un altro standard di catena di custodia approvato da PEFC.

Nota 1: i sistemi di certificazione forestale approvati PEFC e gli standard della catena di custodia sono disponibili sul sito **Web del PEFC Internazionale** (Ndt. www.pefc.org).

Nota 2: Nel caso di un certificato di gruppo o multi-sito in cui la conferma che un sito o un partecipante del gruppo è coperto dal certificato è in un documento separato, come un'appendice al certificato o un sotto-certificato, il documento separato e il certificato insieme sono considerati il certificato riconosciuto PEFC del sito/partecipante.

3.9 Cliente PEFC (3.29)

Entità che riceve da un'**organizzazione** una dichiarazione PEFC per prodotti, di cui ottiene la proprietà legale e/o il possesso fisico.

Nota 1: Laddove materiali/prodotti sono consegnati fisicamente a un'entità diversa dall'entità che ha ottenuto la proprietà legale del materiale, l'**organizzazione** deve nominare un singolo cliente PEFC ai fini della presente definizione, ovvero l'entità che ottiene la proprietà legale o l'entità che ottiene il possesso fisico del materiale.

Nota 2: il termine cliente PEFC può anche riferirsi a un cliente all'interno di un'**organizzazione**, se sono stati stabiliti gruppi di prodotti successivi.

3.10 Contenuto certificato (3.3)

Percentuale di materiale certificato PEFC in un prodotto o gruppo di prodotti.

3.11 Conversione delle foreste (3.15)

Trasformazione indotta dall'uomo delle **foreste** ad altra destinazione d'uso non forestale o a **piantagione arborea**.

Nota: la rigenerazione mediante piantagione o semina diretta e/o la promozione indotta dall'uomo di fonti di semi naturali, verso le stesse specie dominanti che sono state raccolte o altre specie presenti nel mix di specie storiche non sono considerate una conversione.

3.12 Dichiarazione PEFC (3.27)

Dichiarazione dell'organizzazione su materiale/prodotti, dichiarati nella documentazione di vendita e consegna, ovvero le dichiarazioni "**x% certificato PEFC**" e "**fonti controllate PEFC**".

Nota 1: Al fine di evidenziare **materiale certificato PEFC** che non è mai stato miscelato con materiale da fonti controllate PEFC, le organizzazioni che implementano il **metodo della separazione fisica** possono utilizzare la dicitura "100% Origine PEFC" anziché "100% certificato PEFC" per il **materiale certificato PEFC** che è stato consegnato da un **fornitore** proprietario/gestore forestale coperto da un **certificato riconosciuto PEFC** emesso a fronte di uno standard di gestione forestale approvato PEFC con la dichiarazione "100% certificato PEFC" o con un'altra dichiarazione di un sistema approvato PEFC e per il **materiale certificato PEFC** che era già consegnato con la dichiarazione "100% Origine PEFC". Le **organizzazioni** che ricevono materiale con la dichiarazione "100% Origine PEFC" e che implementano il **metodo percentuale** o il **metodo del credito** lo considerano come una **dichiarazione PEFC** "100% certificato PEFC".

Nota 2: un elenco di abbreviazioni e traduzioni accettate dal PEFC e di traduzioni di dichiarazioni PEFC è disponibile sul **sito web del PEFC Internazionale** (ndt. www.pefc.org).

3.13 Due Diligence System (DDS) – Sistema di Diligenza Dovuta (3.9)

Un quadro di procedure e misure, in particolare raccolta di informazioni, valutazione del rischio e mitigazione del rischio, attuato da un'**organizzazione** per ridurre il rischio che il **materiale di origine forestale e arborea** provenga da **fonti controverse**.

Nota: le **organizzazioni** possono cooperare tra loro e utilizzare servizi esterni per l'implementazione di un DDS, ma la responsabilità di conformarsi ai requisiti DDS di questo standard spetta alla singola **organizzazione**.

3.14 Esternalizzazione (3.23)

Pratica delle attività rilevanti per la **catena di custodia PEFC** di un'organizzazione eseguita da un'altra persona giuridica, senza la continua supervisione o controllo da parte dell'**organizzazione**.

Nota: Generalmente non si considera che l'esternalizzazione sia il trasporto, il/lo (s)carico e il deposito di materiali/prodotti, a meno che non vi sia il rischio che materiali con differenti **categorie di materiali** o **contenuto certificato** si mescolino tra loro.

3.15 Fonti controllate PEFC (3.28)

Categoria di materiale che riguarda materiale di **origine forestale e arborea** per il quale un'**organizzazione** ha determinato, attraverso il proprio sistema di **Due Diligence**, che esiste un "rischio trascurabile" che il materiale provenga da **fonti controverse**.

Nota: "Fonti controllate PEFC" è anche la **dichiarazione PEFC** che può essere utilizzata per materiale di questa **categoria di materiali**.

3.16 Fonti controverse (3.7)

Materiale di origine forestale e arborea proveniente da:

- a) attività non conformi alla legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione forestale, comprese ma non limitate alle pratiche di gestione forestale, protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e in via di estinzione, diritti di proprietà, possesso e uso del suolo per le popolazioni indigene, le comunità locali o altri soggetti interessati; problemi di salute, lavoro e sicurezza; anticorruzione e il pagamento di diritti e tasse applicabili.
- b) Attività in cui non è mantenuta la capacità delle **foreste** di produrre una gamma di prodotti forestali legnosi e non legnosi e servizi forestali su base sostenibile o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine.
- c) Attività in cui la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica.
- d) Attività in cui le **aree forestali ecologicamente** importanti non sono identificate, protette, conservate o preservate.
- e) Attività in cui si verificano **conversioni forestali**, in circostanze diverse da quelle giustificate in cui la conversione:
 - i. è conforme alla politica e alla legislazione nazionali e regionali applicabili per l'uso del suolo e la gestione delle foreste e
 - ii. non ha impatti negativi su **aree forestali ecologicamente importanti**, aree culturalmente e socialmente significative o altre aree protette, e
 - iii. non distrugge aree con stock di carbonio significativamente elevato e
 - iv. contribuisce alla conservazione a lungo termine, ai benefici economici e/o sociali.
- f) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998) non è soddisfatto.
- g) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007) non è soddisfatto.
- h) Legname di guerra.**
- i) Alberi geneticamente modificati.**

Nota 1 (al punto ... b, d ed e): non sono considerate "fonti controverse" tali attività nelle piantagioni forestali a rotazione breve con cicli di raccolta inferiori a 35 anni, che si trovano su terreni agricoli.

Nota 2 (al punto ... i): la restrizione sull'uso di alberi geneticamente modificati è stata adottata dall'Assemblea Generale del PEFC sulla base del Principio di precauzione. Fino a quando sufficienti dati scientifici sugli alberi geneticamente modificati indicheranno che gli impatti sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono equivalenti o più positivi di quelli degli alberi geneticamente migliorati con metodi tradizionali, non verranno utilizzati alberi geneticamente modificati.

3.17 Foresta (3.12)

Superficie minima di 0,05-1,0 ettari con copertura delle chiome (o livello di stoccaggio equivalente) superiore al 10-30 per cento costituita da alberi con possibilità di raggiungere un'altezza minima di 2-5 metri alla maturità *in situ*. Una foresta può consistere in formazioni forestali chiuse, in cui alberi di vari piani e sottobosco coprono un'elevata percentuale di terreno, o foresta aperta. Le giovani stazioni naturali e tutte le piantagioni che devono ancora raggiungere una densità della copertura delle chiome del 10-30 per cento o un'altezza degli alberi di 2-5 metri sono inclusi nella foresta, così come le zone, che normalmente fanno parte dell'area della foresta, che sono temporaneamente abbattute a seguito dell'intervento umano come la raccolta o per cause naturali ma che dovrebbero tornare alla foresta (fonte: Nazioni Unite 2002).

3.18 Fornitore (3.38)

Entità che fornisce materiale utilizzato come materia prima per il **gruppo di prodotti PEFC** di un'organizzazione.

Nota 1: Laddove i **prodotti certificati PEFC** siano consegnati fisicamente da un'entità diversa da quella avente il titolo di proprietà del materiale, l'entità coperta da un **certificato riconosciuto PEFC** e che ha specificato l'**organizzazione** come **cliente PEFC** è considerata il fornitore del prodotto/consegna in questione.

Nota 2: Il termine fornitore può anche riferirsi a un fornitore interno di un'**organizzazione**, in cui sono stati stabiliti **gruppi di prodotto** successivi.

3.19 Gruppo di prodotto PEFC (3.30)

Prodotto o insieme di prodotti con **materiale in ingresso equivalente**, definito dal nome/tipo e categoria del prodotto, tipo(i) di specie, metodo della catena di custodia, **categoria del materiale, dichiarazione(i) PEFC**, per i quali un'organizzazione applica la propria **catena di custodia**.

Nota 1: L'**organizzazione** può definire singoli prodotti, lotti di prodotti e ordini di lavoro come gruppi di prodotto PEFC.

Nota 2: L'**organizzazione** può stabilire uno o più gruppi di prodotto per processi di produzione o commercio paralleli o successivi.

Nota 3: Nel caso di **organizzazioni multi-sito** come definite nell'Appendice 2, 2.2 a) di questo standard, i gruppi di prodotto PEFC possono coprire diversi siti.

3.20 Legname di guerra (conflict timber) (3.6)

“Legname che è stato commerciato ad un qualsiasi livello della catena di custodia da gruppi armati, siano essi fazioni ribelli o soldati regolari, oppure da una amministrazione civile coinvolta in conflitti armati o dai suoi rappresentanti, sia per perpetuare il conflitto sia per ottenere dei vantaggi in situazioni di conflitto per tornaconto personale (...). Il legno da zone di conflitto non è necessariamente illegale.” lo sfruttamento del legname può essere di per sé una causa diretta di conflitto.

Nota: La definizione nella citazione è utilizzata da UNEP - United Nations Environment Programme (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente).

3.21 Materiale certificato PEFC (3.24)

Categoria di materiale per:

- a) **Materiale di origine forestale e arborea** consegnato da un **fornitore** coperto da un **certificato riconosciuto PEFC**, con la **dichiarazione PEFC** "x% certificato PEFC", o fornito da un **fornitore** coperto da un **certificato riconosciuto PEFC** rispetto a uno standard di gestione forestale che è approvato da PEFC con un'altra dichiarazione di un sistema approvato dal PEFC.

Nota: le dichiarazioni di un sistema approvato dal PEFC sono pubblicate online sul **sito del PEFC Internazionale** (ndt: www.pefc.org).

- b) **Materiale riciclato** (non fornito con la **dichiarazione PEFC** "x% certificato PEFC").

3.22 Materiale in ingresso equivalente (3.11)

Materiali di origine forestale e arborea che possono essere sostituiti tra loro senza modificare in modo significativo l'aspetto, la funzione, la qualità, il tipo o il valore del prodotto in uscita.

3.23 Materiale neutro (3.20)

Categoria di materiale per materiali diversi da **materiali di origine forestale e arborea**, come metallo o plastica, non presi in considerazione nel calcolo del **contenuto di certificato** di un **gruppo di prodotto**.

3.24 Materiale riciclato (3.35)

Materiale di origine forestale e arborea che è

- a) recuperato dai rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo di rilavorazione, rimacinazione e scarto e in grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che lo ha generato. Sono esclusi i sottoprodotti come i sottoprodotti di segheria (segatura, trucioli, corteccia, ecc.) o i residui forestali (corteccia, cippato da rami, radici, ecc.) in quanto non sono considerati "rifiuti".
- b) Generato da attività domestiche o dalle strutture commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

Nota 1: Il termine "in grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che l'ha generato" significa che il materiale generato in un processo è continuamente restituito allo stesso processo nello stesso sito. Un esempio è il residuo generato da una linea di presse in una produzione di pannelli che continuamente rientra nella stessa linea di pressa. Questo non è considerato come materiale riciclato.

Nota 2: La definizione si basa sulle definizioni della norma ISO 14021.

Nota 3: Diversi esempi di materiale riciclato sono forniti in PEFC GD 2001.

3.25 Materiale di origine forestale e arborea (3.13)

Materiale di **origine forestale** o altre fonti riconosciute dal PEFC Council come ammissibili alla certificazione PEFC, come **alberi fuori foresta**, incluso **materiale riciclato** da fonte legnosa/forestale, nonché materiale di origine forestale non legnosa, come il sughero, funghi, frutti di bosco, ecc., generalmente indicati come **prodotti forestali non legnosi**.

3.26 Metodo del credito (3.8)

Un metodo di catena di custodia in cui i crediti acquisiti da materiale certificato vengono trasferiti a materiale **fonti controllate PEFC** all'interno dello stesso **gruppo di prodotto PEFC**.

3.27 Metodo della separazione fisica (3.34)

Metodo della catena di custodia per controllare una **dichiarazione PEFC** per un determinato **gruppo di prodotto PEFC** basato su una chiara identificazione e/o separazione di diverse categorie di materiali in tutte le attività svolte dall'**organizzazione**.

3.28 Metodo percentuale (3.33)

Un metodo di catena di custodia in cui il **contenuto certificato** di un **gruppo di prodotto PEFC** viene calcolato per un **periodo di dichiarazione** specifico, in base al materiale in ingresso incluso nel **gruppo di prodotto PEFC**.

3.29 Organismo autorizzato PEFC (3.2)

Un'entità autorizzata dal PEFC Council ad amministrare il sistema PEFC per conto del PEFC Council.

Nota: l'organismo autorizzato è l'organo nazionale di gestione del sistema PEFC che opera nel suo Paese o altra entità che è stata autorizzata dal PEFC Council ad eseguire l'amministrazione del sistema PEFC.

3.30 Organizzazione (3.21)

Persona o gruppo di persone che ha le sue funzioni con responsabilità, autorità e relazioni per raggiungere i suoi obiettivi.

Nota: nel contesto di questo standard, un'organizzazione sta implementando i requisiti di questo standard mentre è coperta da un certificato riconosciuto PEFC.

3.31 Organizzazione multi-sito (3.19)

Organizzazione con una funzione centrale identificata (normalmente, e di seguito denominata "ufficio centrale") in cui sono pianificate, controllate e gestite attività connesse alla catena di custodia e con uno o più siti in cui tali attività sono svolte in tutto o in parte.

3.32 Percentuale mobile (3.36)

Un metodo della catena di custodia in cui il **contenuto certificato** di un **gruppo di prodotto PEFC** viene calcolato per un **periodo di dichiarazione** specifico, basato sulla media del materiale in ingresso incluso nel **gruppo di prodotto PEFC** per un periodo specifico che precede il **periodo di dichiarazione**.

3.33 Piantagioni forestali/piantagioni da legno/piantagioni produttive (3.16)

Foreste o altre aree arborate di specie introdotte e, in alcuni casi, di specie autoctone, create con piantagione o semina, principalmente per la produzione di beni legnosi o non legnosi e servizi.

Nota 1: comprende tutte le stazioni di specie introdotte create per la produzione di prodotti legnosi e non legnosi e servizi.

Nota 2: può includere impianti di specie autoctone caratterizzate da poche specie, attività intensive di preparazione del terreno (ad es. coltivazione), impianti arboree lineari e/o impianti arborei coetanei.

Nota 3: l'applicazione della definizione deve tenere conto della terminologia forestale e dei requisiti legali nazionali.

3.34 Periodo di dichiarazione (3.4)

Periodo per il quale viene determinato il contenuto certificato di un gruppo di prodotto.

Nota: il periodo di dichiarazione può anche essere specificato come singolo prodotto, ordine di lavoro o lotto di produzione.

3.5 Preoccupazioni motivate (3.37)

Informazioni supportate da prove o prove che indicano che il materiale di origine forestale e arborea proviene da fonti controverse.

Nota: le preoccupazioni motivate possono essere preoccupazioni di terzi, nonché preoccupazioni dell'organizzazione stessa.

3.36 Prodotto certificato PEFC (3.25)

Prodotto venduto/trasferito da un' **organizzazione** con la **dichiarazione PEFC** "x% certificato PEFC".

3.37 Prodotti di origine forestale e arborea (3.14)

Prodotti da **materiale di origine forestale e arborea**, compresi prodotti misurabili ma non tangibili, come l'energia generata da **materiali di origine forestale e arborea**.

3.38 Reclamo (3.5)

Espressione di insoddisfazione nei confronti di un'organizzazione, correlata alla sua conformità ai requisiti del presente standard o al processo stesso di gestione dei reclami, in cui una risposta o una risoluzione è prevista esplicitamente o implicitamente.

3.39 Uso del Trademark (3.39)

Utilizzo dei marchi PEFC sul prodotto e al di fuori del prodotto.

3.40 Website PEFC (3.32)

Il sito del PEFC Internazionale è www.pefc.org.

4. Requisiti del sistema di gestione

4.1 Requisiti generali

4.1.1 L'**organizzazione** deve utilizzare un sistema di gestione secondo i requisiti di questo standard, per garantire la corretta applicazione e mantenimento del processo/i di **catena di custodia PEFC**. Il sistema di gestione deve essere appropriato al tipo, campo e volume di lavoro svolto e coprire le attività esternalizzate rilevanti per la catena di custodia dell'organizzazione e tutti i siti in caso di **organizzazioni multi-sito** (vedi Appendice 2).

4.1.2 L'**organizzazione** deve definire lo scopo della propria **catena di custodia PEFC** specificando i **gruppi di prodotto PEFC** per i quali sono implementati i requisiti della **catena di custodia PEFC**.

4.1.3 L'**organizzazione** deve fare **dichiarazioni PEFC** e relative affermazioni PEFC solo se corrette per quanto a sua conoscenza e coperte dalla **catena di custodia PEFC**.

4.2 Procedure documentate

4.2.1 L'**organizzazione** deve stabilire procedure documentate scritte per la sua **catena di custodia PEFC**.

Le procedure documentate devono comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) responsabilità e autorità relative alla **catena di custodia PEFC**,
- b) descrizione del flusso di materie prime all'interno del/i processo/i di produzione/commercio, compresa la definizione di **gruppi di prodotto**,
- c) procedure per il/i processo/i della **catena di custodia PEFC** che coprono tutti i requisiti della presente norma, tra cui:
 - i. identificazione delle **categorie di materiali**,
 - ii. **separazione fisica** del **materiale certificato PEFC**, materiale da **fonti controllate PEFC** e **altro materiale**,
 - iii. definizione di **gruppi di prodotto**, calcolo del **contenuto certificato**, gestione dei **quantitativi di crediti**, trasferimento agli output (per le **organizzazioni** che applicano il **metodo percentuale o del credito**),
 - iv. vendita/trasferimento di prodotti e **dichiarazioni PEFC**, inclusa la documentazione in cui sono riportate le **dichiarazioni PEFC** e altri **usi del marchio** sul e al di fuori del prodotto,
 - v. tenuta dei registri,
 - vi. audit interni e controllo di non conformità,
 - vii. il sistema di **Due Diligence**,
 - viii. risoluzione dei reclami,
 - ix. **esternalizzazione**.

4.3 Responsabilità e autorità

4.3.1 Responsabilità generali

4.3.1.1 La dirigenza dell'organizzazione deve definire e documentare il proprio impegno a implementare e mantenere i requisiti della catena di custodia in conformità con questo standard. Tale impegno

dell'organizzazione deve essere messo a disposizione del personale, dell'organizzazione, dei **fornitori**, dei **clienti** e delle altre parti interessate.

4.3.1.2 La dirigenza dell'organizzazione deve nominare un responsabile che, indipendentemente da altre mansioni, ha l'autorità e la responsabilità generale della **catena di custodia** dell'organizzazione.

4.3.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia

L'organizzazione deve identificare il personale che esegue le attività per l'implementazione e il mantenimento della propria catena di custodia e deve stabilire le responsabilità e autorità del personale per l'implementazione delle procedure 4.2.1. c) i-viii.

Nota: le responsabilità e autorità per la **catena di custodia PEFC** di cui sopra possono essere cumulative.

4.4 Mantenimento delle registrazioni

4.4.1 Per fornire prove della conformità ai requisiti della presente norma, l'**organizzazione** deve stabilire e conservare almeno le seguenti registrazioni relative ai **gruppi di prodotto** coperti dalla sua **catena di custodia PEFC**:

- a) registrazioni di tutti i **fornitori** di materiale in ingresso fornito con una dichiarazione PEFC, compresa prova dello stato del certificato PEFC dei fornitori.
Nota: la prova può essere una stampa dal sito **Web PEFC**.
- b) Registrazione di tutto il materiale in ingresso, inclusi **dichiarazioni PEFC** e documenti associati alla consegna del materiale in ingresso e, per il materiale in ingresso riciclato, informazioni che dimostrino che tale materiale soddisfa la definizione di **materiale riciclato**.
- c) registrazione del calcolo della **percentuale di certificazione**, del trasferimento della percentuale ai prodotti in uscita e la gestione del conteggio dei crediti, a seconda del caso,
- d) registrazione di tutti i prodotti venduti/trasferiti, inclusi **dichiarazioni PEFC** e documenti associati alla consegna dei prodotti in uscita.
- e) registrazioni del **sistema di dovuta diligenza**, comprese le registrazioni della valutazione del rischio e la gestione delle forniture a rischio significativo, a seconda del caso,
- f) registrazioni degli audit interni, della revisione periodica della catena di custodia, delle non-conformità verificatesi e delle azioni correttive,
- g) registrazioni relative ai reclami e alla loro risoluzione.

4.4.2 L'organizzazione deve conservare le registrazioni per un periodo minimo di cinque anni.

4.5 Gestione delle risorse

4.5.1 Risorse umane/personale

L'**organizzazione** deve garantire e dimostrare che tutto il personale che svolge attività che interessano l'implementazione e il mantenimento della **catena di custodia PEFC** è competente sulla base di un'adeguata formazione, istruzione, competenza ed esperienza.

4.5.2 Servizi tecnici

L'**organizzazione** deve identificare, fornire e mantenere le infrastrutture e le strutture tecniche necessarie per l'efficace attuazione e il mantenimento della **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione secondo i requisiti della presente norma.

4.6 Ispezione e controllo

4.6.1 L'organizzazione deve condurre audit interni almeno una volta all'anno e prima dell'audit di certificazione iniziale, verificando la sua conformità a tutti i requisiti della presente norma applicabili all'**organizzazione**, comprese le attività di **esternalizzazione**, e, se necessario, stabilire misure correttive e preventive.

Nota: una guida informativa per l'esecuzione degli audit interni è fornita nella norma ISO 19011.

4.6.2 La direzione dell'organizzazione deve riesaminare il risultato dell'audit interno e la **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione almeno una volta all'anno.

4.7 Reclami

4.7.1 L'**organizzazione** deve stabilire delle procedure per la gestione dei **reclami** da parte dei **fornitori**, **clienti** e altri soggetti interessati nella catena di custodia dell'organizzazione, secondo i requisiti al paragrafo 4.7.2.

4.7.2 Al ricevimento del **reclamo** scritto, l'**organizzazione** deve:

- a) confermare formalmente al denunciante la ricezione del **reclamo** entro dieci giorni lavorativi,
- b) raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie per valutare e validare il **reclamo** e decidere sul **reclamo**,
- c) comunicare formalmente al denunciante la decisione sul **reclamo** e il processo di gestione del reclamo,
- d) garantire che tutte le appropriate azioni correttive e preventive siano adottate, se necessarie.

4.8 Non conformità e azioni correttive

4.8.1 Quando una non conformità rispetto ai requisiti di questo standard viene identificata attraverso audit interni o esterni, l'**organizzazione** deve:

- a) reagire alla non conformità e, se possibile:
 - i. agire per controllarla e correggerla,
 - ii. affrontare le conseguenze,
- b) valutare la necessità di un'azione per eliminare le cause della non conformità, affinché non si ripresenti o si verifichi altrove, attraverso le seguenti misure:
 - i. rivedere la non conformità,
 - ii. determinare le cause della non conformità,
 - iii. determinare se esistono non conformità simili o potrebbero potenzialmente verificarsi,
- c) attuare qualsiasi azione necessaria,
- d) rivedere l'efficacia di qualsiasi azione correttiva intrapresa,
- e) apportare modifiche al sistema di gestione, se necessario.

4.8.2 Le azioni correttive devono essere appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate.

4.8.3 L'organizzazione deve conservare informazioni documentate come prova:

- a) della natura delle non conformità e le eventuali azioni successive intraprese,

- b) dei risultati di qualsiasi azione correttiva.

4.9 Esternalizzazione

4.9.1 L'organizzazione può esternalizzare le attività coperte dalla sua **catena di custodia PEFC** ad un'altra entità.

4.9.2 In tutte le fasi dell'**attività in conto terzi**, l'**organizzazione** è responsabile per garantire che tutte le attività esternalizzate soddisfino i requisiti della presente norma, compresi i requisiti del sistema di gestione. L'**organizzazione** deve avere un accordo scritto con tutte le entità a cui sono state esternalizzate le attività, che garantisca che:

- a) il materiale/i prodotti coperti dalla **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione sono fisicamente separati da **altri materiali** o prodotti.
- b) L'**organizzazione** ha accesso ai siti dell'entità per il controllo interno ed esterno delle attività esternalizzate per la verifica della conformità ai requisiti del presente standard.

Nota 1: un modello per un accordo di esternalizzazione può essere ottenuto dal PEFC Council e dagli **organismi autorizzati PEFC**.

Nota 2: gli audit interni delle attività esternalizzate devono essere condotti almeno una volta l'anno e prima dell'inizio dell'attività esternalizzata.

4.10 Requisiti sociali, di salute e sicurezza nella catena di custodia

Questo paragrafo include requisiti relativi ai temi della salute, della sicurezza e del lavoro che si basano sulla Dichiarazione dell'ILO sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro, 1998.

4.10.1 L'**organizzazione** deve dimostrare il suo impegno a conformarsi ai requisiti sociali, di salute e sicurezza definiti in questo standard.

4.10.2 L'**organizzazione** deve dimostrare che:

- a) non impedisce ai lavoratori la libertà di associazione, la scelta dei propri rappresentanti e la trattativa collettiva con il datore di lavoro,
- b) non fa uso di lavoro forzato,
- c) non utilizza lavoratori al di sotto dell'età minima legale, 15 anni o dell'obbligo scolastico,
- d) i lavoratori non sono discriminati per le opportunità di lavoro e trattamento,
- e) le condizioni di lavoro non mettono in pericolo la sicurezza o la salute.

5. Identificazione in ingresso e dichiarazione in uscita

5.1 Identificazione del materiale in ingresso

5.1.1 Per ogni consegna di materiale utilizzato come input per un **gruppo di prodotto PEFC**, l'**organizzazione** deve ottenere dal **fornitore** la documentazione con le seguenti informazioni:

- a) identificazione del **fornitore**,
- b) identificazione del prodotto,
- c) quantità di prodotto/i,
- d) identificazione della consegna in base alla data di consegna, al periodo di consegna o al periodo contabile,

Per gli input con una **dichiarazione PEFC** il documento deve includere anche:

- e) il nome dell'organizzazione come **cliente PEFC** della consegna,
- f) la **dichiarazione PEFC** applicabile specificatamente per ciascun prodotto dichiarato coperto dalla documentazione,
- g) il numero di certificato del **certificato riconosciuto PEFC** del fornitore.

Nota 1: il numero di certificato è una combinazione numerica o alfanumerica, che è un identificatore univoco del certificato.

Nota 2: un esempio di documentazione di consegna è una fattura o una bolla di consegna che fornisce le informazioni richieste.

5.1.2 Identificazione a livello di **fornitore**

5.1.2.1 Per tutti gli input consegnato con una **dichiarazione PEFC**, l'**organizzazione** deve verificare sul sito **web PEFC** che il **fornitore** sia coperto da un **certificato riconosciuto PEFC**.

5.1.2.2 Per ogni consegna di materiale utilizzato come input per un **gruppo di prodotto PEFC**, l'**organizzazione** deve classificare la **categoria di materiale** del materiale acquistato.

5.2 Dichiarazione in uscita

5.2.1 Per le uscite di un **gruppo di prodotto PEFC** per i quali l'**organizzazione** fa una **dichiarazione PEFC** a un **cliente PEFC**, deve fornire al cliente la documentazione che riporti le seguenti informazioni per ogni consegna:

- a) identificazione del **cliente PEFC**,
- b) il nome dell'organizzazione come **fornitore** del materiale,
- c) identificazione del prodotto,
- d) quantità di prodotto/i,
- e) data di consegna / periodo di consegna / periodo contabile,
- f) la dichiarazione PEFC applicabile specificatamente per ciascun prodotto dichiarato coperto dalla documentazione,
- g) il numero di certificato del **certificato riconosciuto PEFC** dell'organizzazione.

Nota 1: il numero di certificato è una combinazione numerica o alfanumerica, che è un identificatore univoco del certificato.

5.2.2 L'**organizzazione** deve specificare il tipo di documentazione su cui sono scritte le **dichiarazioni PEFC** in uscita.

5.3 Utilizzo del marchio

5.3.1 L'uso dei marchi PEFC, ad esempio il logo e le etichette PEFC, le dichiarazioni di catena di custodia sul prodotto e le iniziali PEFC, devono essere conformi allo standard PEFC ST 2001, Regole sui marchi PEFC - Requisiti.

5.3.2 Al fine di poter utilizzare i marchi PEFC in conformità con le Regole sui marchi PEFC, l'**organizzazione** deve ottenere una licenza di uso dei marchi valida dal PEFC Council o da un altro **organismo autorizzato PEFC**.

5.4 Contenuto di materiale riciclato

5.4.1 Per i prodotti coperti dalla **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione che includono **materiale riciclato**, l'organizzazione deve calcolare il contenuto di **materiale riciclato** in base alla norma ISO 14021 e informarne su richiesta.

6. Metodi della Catena di Custodia

6.1 Generale

6.1.1 Esistono tre metodi per implementare la **catena di custodia PEFC**, ovvero il **metodo di separazione fisica**, il **metodo percentuale** e il **metodo del credito**. A seconda della natura dei flussi e dei processi dei materiali, l'**organizzazione** deve scegliere il metodo appropriato.

6.1.2 L'organizzazione deve implementare il/i metodo/i scelto/i per la catena di custodia di questo standard per specifici **gruppi di prodotti PEFC**.

6.1.3 I **gruppi di prodotti PEFC** devono essere stabiliti per prodotti con materiale di input equivalente, con la stessa unità di misurazione o unità che possono essere convertite in una singola unità di misurazione.

6.1.4 L'organizzazione deve utilizzare solo **materiale certificato PEFC** e materiale da **fonti controllate PEFC** come input per i **gruppi di prodotto PEFC**.

6.2 Metodo di separazione fisica

6.2.1 L'**organizzazione** che applica il **metodo di separazione fisica** deve garantire che il materiale con diverse **categorie di materiale** e **diverso contenuto certificato** sia tenuto separato o chiaramente identificabile in tutte le fasi del processo di produzione o commercio.

Nota: la separazione fisica può essere ottenuta con qualsiasi mezzo assicurando che la **categoria di materiale** e il **contenuto certificato** possano essere identificati, ad esempio attraverso l'immagazzinamento separato, la marcatura, la distinzione delle caratteristiche del prodotto o dei tempi di produzione.

6.2.2 Laddove materiale con **contenuto certificato** diverso sia utilizzato come input nello stesso **gruppo di prodotto PEFC**, l'**organizzazione** deve utilizzare il **contenuto certificato** più basso dell'input come **contenuto certificato** dell'output.

Esempio: se un'**organizzazione** che utilizza materiale con **contenuto certificato** al 100%, 75% e 70% come input **nello stesso gruppo di prodotto PEFC** applica il **metodo di separazione fisica**, può dichiarare l'output come certificato PEFC al 70%.

6.2.2.1 Laddove il **materiale certificato PEFC** e il materiale proveniente da **fonti controllate PEFC** siano utilizzati come input nello stesso gruppo di prodotto PEFC applicando il **metodo di separazione fisica**, l'**organizzazione** deve dichiarare l'output come **fonti controllate PEFC**.

6.3 Metodo percentuale

6.3.1 Il **metodo percentuale** può essere implementato per calcolare il **contenuto certificato** dei **gruppi di prodotto PEFC** per i quali sono stati utilizzati come materiali di input **materiale certificato PEFC** e **materiale di fonti controllate PEFC**.

6.3.2 Calcolo del **contenuto certificato**

6.3.2.1 L'**organizzazione** deve calcolare il **contenuto certificato** separatamente per ciascun gruppo di prodotto PEFC e per un **periodo di dichiarazione** specifico secondo la seguente formula:

$$Cc [\%] = (Vc / (Vc + Vcm)) \times 100$$

(Cc: **contenuto certificato**; Vc: volume di **materiale certificato PEFC**; Vcm: volume di materiale da **fonti controllate PEFC**)

Nota: il **materiale neutro** non viene preso in considerazione nel calcolo del **contenuto certificato**.

6.3.2.2 L'**organizzazione** deve calcolare il **contenuto certificato** sulla base di un'unica unità di misura utilizzata per tutto il materiale coperto dal calcolo. In caso di conversione in una singola unità di misura a fini di calcolo, l'**organizzazione** deve utilizzare solo rapporti e metodi di conversione generalmente riconosciuti. Se non esiste un adeguato rapporto di conversione generalmente riconosciuto, l'**organizzazione** deve definire e utilizzare un rapporto di conversione ragionevole e credibile.

6.3.2.3 Se il materiale/i prodotti di input includono solo una parte di **materiale certificato PEFC**, solo la quantità corrispondente al **contenuto certificato** deve essere inserito nella formula di calcolo come **materiale certificato PEFC**. Il resto del materiale deve essere inserito nel calcolo come materiale da **fonti controllate PEFC**.

Esempio: 1 t di materiale consegnato con la **dichiarazione PEFC** "70% certificato PEFC" e 1 t di materiale consegnato con la dichiarazione PEFC "100% certificato PEFC" sono utilizzati come input. Usando la formula in 6.3.3.1 il **contenuto certificato** è $Cc [\%] = ((700\text{kg} + 1000\text{kg}) / ((700 + 1000) + 300)) \times 100 = (1700/2000) \times 100 = 85\%$ di **materiale certificato PEFC**.

6.3.3 Il contenuto **certificato** calcolato per un **gruppo di prodotti PEFC** deve essere utilizzato come percentuale nella **dichiarazione PEFC** "X% certificato PEFC".

Esempio: se il **contenuto certificato** di un **gruppo di prodotti PEFC** è stato calcolato come 54% per un **periodo di dichiarazione** specifico, tutti i prodotti coperti dal **gruppo di prodotti** possono, durante questo **periodo di dichiarazione**, essere venduti/trasferiti come **prodotti certificati PEFC** con la **dichiarazione PEFC** "54% certificato PEFC".

Nota: questo standard non definisce una soglia minima per il **contenuto certificato** che deve essere raggiunto al fine di poter comunicare il **contenuto certificato** di un **prodotto certificato PEFC** con la **dichiarazione PEFC** "X% certificato PEFC". Tuttavia, le soglie minime per l'uso dei marchi PEFC sul prodotto sono definite nelle Regole sui marchi PEFC, PEFC ST 2001 (nella traduzione italiana ITA1002).

6.3.4 L'**organizzazione** può applicare il **metodo percentuale** come **percentuale mobile**.

6.3.5 L'**organizzazione** che applica la **percentuale mobile** deve calcolare il **contenuto certificato** di un **gruppo di prodotti PEFC** e il **periodo di dichiarazione** in base al materiale acquistato durante un periodo di input precedente il **periodo di dichiarazione**. Il periodo di dichiarazione, in caso di percentuale mobile, non deve superare i 3 mesi e il periodo di inserimento non deve superare i 12 mesi.

Esempio: un'**organizzazione** che ha scelto un **periodo di dichiarazione** di 3 mesi e un periodo di input di 12 mesi calcola il **contenuto certificato** per i prossimi tre mesi in base al materiale di input acquisito nei 12 mesi precedenti.

6.4 Metodo del credito

6.4.1 Il **metodo del credito** può essere implementato per trasferire i crediti acquisiti con l'input di **materiale certificato PEFC** a materiale da **fonti controllate PEFC** all'interno dello stesso **gruppo di prodotto PEFC**.

6.4.2 L'**organizzazione** deve creare e gestire un conto dei crediti ottenuti dall'input di **materiale certificato PEFC**. I crediti devono essere calcolati in un'unica unità di misura. Potrebbe essere necessario definire il/i fattore/i di conversione per la conversione delle unità di misura dei componenti di input nei prodotti di output.

6.4.3 La quantità totale di crediti accumulati nel conto crediti non deve superare la somma dei crediti entrati nel conto negli ultimi 24 mesi. Il periodo massimo di 24 mesi può essere prorogato, laddove l'**organizzazione** può dimostrare che il periodo medio di produzione del prodotto in questione è superiore a 24 mesi.

Esempio: se il periodo medio di produzione di un prodotto (compresa la maturazione, ad esempio) è di 36 mesi, l'**organizzazione** può estendere il periodo massimo di 24 mesi per l'accumulo di crediti a 36 mesi.

6.4.4 L'**organizzazione** deve applicare il **metodo del credito** per una singola dichiarazione.

L'**organizzazione** che riceve una consegna di materiale con una **dichiarazione PEFC** e una dichiarazione secondo un altro sistema di certificazione, deve utilizzarlo come un credito combinato a copertura di entrambe le dichiarazioni o deve utilizzare solo una delle dichiarazioni ricevute per il calcolo dei crediti di volume.

Esempio: un'**organizzazione** che riceve una consegna di materiale con due dichiarazioni relative a due sistemi di certificazione stabilisce un conto di credito per la dichiarazione multipla (ad esempio certificato PEFC / [altra dichiarazione di sistema]) o decide quale singola dichiarazione (certificato PEFC o [altro reclamo di sistema]) sarà inserito nel rispettivo conto di credito del volume.

6.4.5 L'**organizzazione** deve calcolare i crediti utilizzando:

- a) o il **contenuto certificato** e il volume dei prodotti in uscita (clausola 6.4.8) oppure
- b) materiale in input e il rapporto input-to-output (punto 6.4.7).

6.4.6 L'**organizzazione** che applica il **metodo del credito** deve calcolare i crediti moltiplicando il volume dei prodotti in uscita del **periodo di dichiarazione** con il **contenuto certificato** per il **periodo di dichiarazione** pertinente.

Esempio: se il **contenuto certificato** per il **gruppo di prodotto** del **periodo di dichiarazione** specifico di 100 tonnellate di prodotti in uscita è del 54%, l'organizzazione ottiene crediti di volume pari a 54 tonnellate (100 x 0,54) dei prodotti in uscita.

6.4.7 L'**organizzazione** in grado di dimostrare un rapporto verificabile tra il materiale di input e i prodotti di output, può calcolare i crediti direttamente dall'input di **materiale certificato PEFC** moltiplicando il volume di input di **materiale certificato PEFC** per il rapporto input/output.

Esempio: se il volume di **materiale certificato PEFC** immesso è 70 m³ (ad es. 100 m³ con la dichiarazione PEFC "70% certificato PEFC") e il rapporto input-output è 0,60 (ad es. 1 m³ di legno tondo produce 0,60 m³ di legno segato), l'organizzazione acquisisce crediti di volume pari a 42 m³ (ovvero 70 m³ x 0,60) di legno segato.

6.4.8 L'**organizzazione** deve distribuire i crediti dal conto del credito ai prodotti di output coperti dal conto dei crediti. I crediti devono essere distribuiti ai prodotti in uscita in modo tale che i prodotti certificati siano considerati o con un **contenuto certificato** al 100% o con un **contenuto certificato** inferiore al 100% e soddisfino la soglia dell'organizzazione. Il risultato del volume dei prodotti in uscita moltiplicato per il **contenuto certificato** dei prodotti in uscita è uguale ai crediti distribuiti prelevati dal conto crediti.

Esempio: l'**organizzazione** può utilizzare 7 unità di crediti per vendere 7 unità con certificazione PEFC al 100% o per vendere 10 unità con certificazione PEFC al 70%.

7. Requisiti del sistema di dovuta diligenza (DDS)

7.1 Generale

7.1.1 Per tutto il materiale utilizzato come input per un **gruppo di prodotto PEFC**, ad eccezione del **materiale riciclato**, l'organizzazione deve esercitare la dovuta diligenza in linea con il Sistema di **Due Diligence PEFC** (DDS) per escludere il materiale proveniente da **fonti controverse** di cui all'appendice 1 di questo standard.

In tal modo l'**organizzazione** deve stabilire che per il materiale utilizzato come input per i **gruppi di prodotto PEFC** esiste un "rischio trascurabile" che proviene da **fonti controverse** e che soddisfa la definizione di materiale da **fonti controllate PEFC**.

7.1.2 Per i **gruppi di prodotto PEFC** in cui tutto il materiale di input utilizzato è stato consegnato con una **dichiarazione PEFC** da un fornitore coperto da un **certificato riconosciuto PEFC**, un'**organizzazione** può implementare la **DDS** PEFC soddisfacendo i seguenti requisiti:

- a) al fine di consentire alle entità certificate PEFC e non certificate lungo la catena di approvvigionamento di implementare una **DDS**, l'**organizzazione** deve, su richiesta, fornire le informazioni specificate nell'appendice 1, 2.1 per il materiale trasmesso con una **dichiarazione PEFC**. Se l'**organizzazione** non possedesse le informazioni richieste, la richiesta deve essere trasmessa al/ai fornitore/i pertinente/i dell'**organizzazione** (Appendice 1, 2.2).
- b) Laddove vengano sollevate **preoccupazioni motivate** interne o esterne sull'origine da **fonti controverse** del materiale in ingresso, l'**organizzazione** deve dare seguito a tali preoccupazioni seguendo l'Appendice 1, 4.
- c) L'**organizzazione** deve definire, documentare e attuare un impegno e una procedura, che comprenda anche i **materiali/prodotti a base forestale e arborea** non coperti dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione, assicurando che, qualora sia noto all'**organizzazione** o qualora abbia ricevuto **preoccupazioni motivate** che i **materiali/prodotti a base forestale e arborea** provengano da fonti illegali (**fonti controverse**, 3.7a), questi non siano immessi sul mercato fino a quando la preoccupazione non è stata risolta conformemente all'appendice 1, 4.

Appendice 1: PEFC Due Diligence System (DDS) per evitare il materiale proveniente da fonti controverse

Appendice normativa

1. Requisiti generali

- 1.1** Al fine di contribuire a garantire che le attività condotte dall'**organizzazione** nell'ambito di questo standard siano conformi a tutte le leggi sulla legalità del legname applicabili, comprese le leggi commerciali e doganali, e per ridurre al minimo il rischio che il materiale acquistato provenga da **fonti controverse**, l'**organizzazione** deve attivare un sistema di **Due Diligence (DDS)**, in conformità con i seguenti elementi di questo standard.
- 1.2** Il **DDS** PEFC deve essere implementato per tutto il **materiale a base forestale e arborea** in ingresso coperto dalla **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione e dai **gruppi di prodotti PEFC**, ad eccezione del **materiale riciclato**.

Nota: il DDS può essere implementato da un'organizzazione per **prodotti a base forestale e arborea** provenienti da **foreste** sotto la propria gestione.

- 1.3** L'**organizzazione** deve implementare il **DDS** PEFC in tre fasi che includano:

- a) raccolta di informazioni
- b) valutazione del rischio
- c) gestione di forniture a rischio significativo.

- 1.4** L'**organizzazione** che acquista materie prime provenienti da specie elencate nelle appendici da I a III della CITES deve conformarsi alla legislazione applicabile relativa alla CITES.

2 Accesso alle informazioni

- 2.1** Per consentire all'**organizzazione** di implementare il **DDS** PEFC, l'organizzazione deve avere accesso alle seguenti informazioni dai suoi fornitori:

- a) identificazione delle specie arboree incluse o elenco delle specie arboree potenzialmente incluse nel materiale/prodotto con il loro nome comune e/o la loro denominazione scientifica ove applicabile.
- b) Paese di taglio del materiale e, se del caso, regione subnazionale e/o concessione di taglio.

Nota 1: l'accesso al nome scientifico della specie è richiesto nei casi in cui l'uso di un nome comune potrebbe comportare il rischio di un'errata identificazione della specie.

Nota 2: L'uso di un nome commerciale per le specie è considerato equivalente al nome comune nei casi in cui tutte le specie coperte dal nome commerciale hanno un rischio equivalente di originare da fonti controverse.

Nota 3: l'accesso al livello subnazionale dell'origine del materiale è richiesto nei casi in cui le regioni subnazionali all'interno di un paese non rappresentino un rischio equivalente relativo alle fonti controverse.

Nota 4: il termine "concessione di taglio" si riferisce a un contratto per il taglio in un'area forestale definita geograficamente.

Nota 5: il termine "Paese/regione" viene utilizzato in questa sezione per identificare un Paese, una regione subnazionale o una concessione di taglio del materiale/origine del prodotto.

- 2.2** Al fine di consentire alle entità certificate e non certificate PEFC lungo la catena di approvvigionamento di implementare un **DDS**, l'**organizzazione** deve, su richiesta, fornire le informazioni specificate in 2.1 della presente appendice per materiale trasmesso con una **dichiarazione PEFC**. Se l'organizzazione

non possiede le informazioni richieste, la richiesta deve essere inoltrata al/i relativo/i **fornitore/i** dell'**organizzazione**.

3. Valutazione del rischio

- 3.1** L'**organizzazione** deve effettuare una valutazione del rischio, valutando il rischio di approvvigionamento di materie prime da **fonti controverse** per tutti i **materiali a base forestale e arborea** coperti dalla **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione, ad eccezione dei materiali/prodotti consegnati con una **dichiarazione PEFC** da un **fornitore** con un **certificato riconosciuto PEFC**, in quanto questo materiale può essere considerato "a rischio trascurabile" di **origine da fonti controverse**.
- 3.2** La valutazione del rischio dell'organizzazione deve portare alla classificazione del materiale in una categoria di rischio "trascurabile" o "significativa".
- 3.3** La valutazione del rischio dell'organizzazione deve basarsi sugli indicatori di rischio all'origine e al livello della catena di approvvigionamento elencati nelle seguenti tabelle da 1 a 3.
- 3.4** Laddove la valutazione del rischio dell'organizzazione identifichi gli indicatori specificati nella tabella 1, l'**organizzazione** può considerare il materiale come "a rischio trascurabile" di origine da **fonti controverse** e concludere la valutazione del rischio senza dover considerare gli indicatori indicati nelle tabelle 2 e 3.
- 3.5** Laddove la valutazione del rischio dell'organizzazione non identifichi gli indicatori specificati nella tabella 1, la valutazione del rischio deve continuare rispetto agli indicatori riportati nelle tabelle 2 e 3; e, laddove si applichi uno di questi indicatori, l'**organizzazione** deve considerare che il materiale presenta un "rischio significativo" di origine da **fonti controverse**.
- 3.6** Laddove nessuno degli indicatori indicati nelle tabelle 2 e 3 sia identificato, l'**organizzazione** può considerare le forniture come "a rischio trascurabile" di origine da **fonti controverse** e concludere la valutazione del rischio.

Tabella 1 Elenco degli indicatori di rischio trascurabile

Indicatori
a) Forniture dichiarate certificate rispetto a un sistema di certificazione forestale (diverso da uno riconosciuto PEFC), riguardante le attività coperte dalla definizione di fonti controverse , supportate da un certificato di gestione forestale, catena di custodia o approvvigionamento di fibre rilasciato da un ente di certificazione di terza parte.
b) Forniture verificate da meccanismi di verifica o con licenze governative o non governative diverse dai sistemi di certificazione forestale, che affrontano le attività coperte dalla definizione fonti controverse .
c) Forniture supportate da documentazione verificabile che identifica chiaramente: <ul style="list-style-type: none">i. paese di taglio e/o regione subnazionale in cui il legname è stato raccolto, in cui il punteggio più recente dell'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International (TI) è superiore a 50 o dove l'ultimo indice sullo stato di diritto del World Justice Project (WJP) è superiore a 0,5 eii. denominazione commerciale e tipo di prodotto nonché nome comune delle specie arboree e, se del caso, nome scientifico completo eiii. tutti i fornitori all'interno della catena di approvvigionamento eiv. l'area forestale dell'origine della fornitura ev. documenti, inclusi accordi contrattuali e autodichiarazioni, o altre informazioni affidabili che indicano che i prodotti non provengono da fonti controverse.

Tabella 2: Lista degli indicatori di rischio significativo per quello che riguarda l'origine^{2,3}

Indicatori
a) Attività non rispettose della legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione forestale, comprese ma non limitate alle pratiche di gestione forestale; della protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e in via di estinzione; dei diritti di proprietà, del possesso e uso del suolo delle popolazioni indigene, delle comunità locali o altri soggetti interessati; dei problemi di salute, lavoro e sicurezza; dell'anticorruzione e del pagamento di diritti e tasse applicabili.
i. L'ultimo punteggio dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International (TI) del paese è inferiore a 50 o l'ultimo indice dello Stato di diritto del World Justice Project (WJP) del paese è inferiore a 0,5. ⁴
ii. Il Paese/regione è noto come un paese con un basso livello di gestione forestale e applicazione della legge.
iii. Le specie arboree incluse nel materiale/prodotto sono note come specie con prevalenza di attività coperte dalla definizione fonti controverse (a) o (b) nel Paese/regione.
iv. Il Paese è soggetto a sanzioni governative delle Nazioni Unite, dell'UE o di governi nazionali che limitano l'esportazione/importazione di tali prodotti a base forestale e arborea.
b) Attività in cui la capacità delle foreste di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali in legno e non in legno su base sostenibile non è mantenuta o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine.
i. Secondo dati disponibili pubblicamente, come le valutazioni delle risorse forestali della FAO, la quantità di raccolta annuale di legname tondo industriale supera la quantità di incremento annuale dello stock in crescita del paese/regione di origine.
c) Attività in cui la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica. d) Attività in cui le aree forestali ecologicamente importanti non sono identificate, protette, conservate o accantonate.
i. Il punteggio dell'Indice di Prestazione Ambientale (EPI) ⁵ per "Biodiversità e habitat" del Paese è inferiore a 50. Laddove non esiste un indice EPI per un determinato Paese, è possibile utilizzare altri indicatori, come la legislazione che affronta elementi c) e d) delle fonti controverse , combinato con prove di un'applicazione affidabile della legislazione (punteggio TI CPI > 50 o punteggio dello Stato di diritto WJP > 0,5).
e) Attività in cui si verificano conversioni forestali, in circostanze diverse da quelle giustificate in cui la conversione: <ul style="list-style-type: none"> i. è conforme alle politiche e alle legislazioni nazionali e regionali applicabili per l'uso del suolo e la gestione delle foreste; e ii. non ha impatti negativi su aree forestali ecologicamente importanti, aree culturalmente e socialmente significative o altre aree protette; e

² Le righe a) - i) sono elementi del paragrafo 3.7, fonti controverse. Le righe sotto ciascun elemento, numerate con numeri romani (i, ii, iii ecc.) forniscono gli indicatori utilizzati per la valutazione del rischio per questo elemento. Laddove sia elencato più di un indicatore per elemento, devono essere applicati tutti gli indicatori.

³ Esempi di riferimenti esterni e spiegazioni più dettagliate sono disponibili nell'ultima edizione di PEFC GD 2001 Catena di custodia dei prodotti forestali - Guida per l'uso.

⁴ Questi indici potrebbero non essere sempre appropriati per la selvicoltura. Laddove esistono indicatori più appropriati, questi possono essere utilizzati previo accordo con il PEFC Council. Questi indicatori alternativi saranno elencati nella guida sulla catena di custodia.

⁵ L'EPI è prodotto congiuntamente dalla Yale University e dalla Columbia University in collaborazione con il World Economic Forum. <https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi>

iii.	non distrugge aree con scorte di carbonio significativamente elevate; e
iv.	contribuisce alla conservazione a lungo termine, ai benefici economici e/o sociali.
i.	È stato verificato che il Paese/regione ha avuto una perdita netta di area forestale > 1% negli ultimi dieci anni di dati disponibili, secondo dati o informazioni pubblicamente disponibili, come quelli forniti dalla FAO.
ii.	Nel Paese/regione l'area netta con conversioni da foreste a piantagioni forestali supera l'aumento dell'area forestale del Paese/regione, secondo dati o informazioni pubblicamente disponibili, come quelli forniti dalla FAO.
f)	Attività in cui non è soddisfatto lo spirito della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998).
i.	Studi comprovati dimostrano che la Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998) non è rispettata nel paese.
g)	Attività in cui non è soddisfatto lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007).
i.	Studi comprovati dimostrano che lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007) non è soddisfatto nel paese.
h)	Legname di guerra.
i.	Il Paese/regione ha una prevalenza di conflitti armati secondo fonti di dati pubblicamente disponibili come Fragile State List.
i)	Alberi geneticamente modificati
i.	Secondo i dati pubblicamente disponibili, gli organismi geneticamente modificati a base forestale e arborea sono prodotti nel Paese/regione e immessi sul mercato.

Tabella 3: Lista di indicatori di rischio significativo a livello di catena di approvvigionamento

Indicatori
a) Quando non sono noti i Paesi/Regioni in cui i prodotti sono stati commerciati.
b) Le specie all'interno del prodotto sono sconosciute.
c) Esistono prove di pratiche illegali riguardanti fonti controverse da parte di qualsiasi azienda della catena di approvvigionamento.

3.7 La valutazione del rischio deve essere effettuata per la prima consegna di ogni singolo fornitore, o per diversi **fornitori**, con le stesse caratteristiche elencate al punto 2.1 della presente appendice e la stessa applicabilità degli indicatori secondo le tabelle 1-3 precedenti.

Nota: se le consegne da **fornitori** della stessa regione condividono le stesse caratteristiche elencate in 2.1 e la stessa applicabilità degli indicatori secondo le tabelle 1-3, la valutazione del rischio può essere implementata come una valutazione per un'intera regione.

3.8 Per tutto il materiale soggetto alla valutazione del rischio dell'organizzazione, l'**organizzazione** deve tenere un elenco aggiornato delle caratteristiche elencate al punto 2.1 della presente appendice e degli

indicatori secondo le tabelle 1-3 per le forniture di singoli **fornitori** e **fornitori** che condividono le stesse caratteristiche.

3.9 La valutazione del rischio deve essere riesaminata e, se necessario, rivista almeno una volta all'anno e quando si verificano cambiamenti riguardanti le caratteristiche elencate al punto 2.1 della presente appendice.

4. Motivate preoccupazioni

4.1 L'**organizzazione** deve garantire che le **motivate preoccupazioni** circa la potenziale origine da **fonti controverse** del materiale coperto dal **DDS** dell'organizzazione siano prontamente investigate, a partire da non oltre dieci giorni lavorativi dall'identificazione della **motivata preoccupazione**.

4.2 Se la preoccupazione non può essere risolta dall'indagine dell'organizzazione, il rischio che il materiale pertinente provenga da **fonti controverse** deve essere determinato come "significativo" e gestito in conformità con il capitolo 5 della presente appendice.

5. Gestione di forniture a rischio significativo

5.1 5.1 Generale

5.1.1 Per le forniture identificate come "a rischio significativo", l'**organizzazione** deve richiedere al **fornitore** di fornire ulteriori informazioni e prove che consentano all'**organizzazione** di classificare la fornitura come "a rischio trascurabile". L'**organizzazione** deve richiedere al **fornitore** di:

- a) fornire all'**organizzazione** le informazioni necessarie per identificare le aree forestali della materia prima e l'intera catena di approvvigionamento relative alla fornitura a "rischio significativo".
- b) Consentire all'**organizzazione** di effettuare un'ispezione di seconda o terza parte sulle operazioni del fornitore, nonché sulle operazioni dei precedenti **fornitori** nella catena.

Nota: queste procedure possono essere garantite ad es. mediante accordi contrattuali o un'autodichiarazione scritta da parte del fornitore.

5.1.2 L'**organizzazione** deve stabilire un programma di verifica di seconda o terza parte per forniture classificate come a "rischio significativo". Il programma di verifica riguarda:

- a) identificazione dell'intera catena di approvvigionamento e delle aree forestali di origine della fornitura,
- b) ispezione in loco se necessario,
- c) misure correttive necessarie.

5.2 5.2 Identificazione della catena di approvvigionamento

5.2.1 L'**organizzazione** deve richiedere a tutti i **fornitori** di forniture a "rischio significativo", informazioni dettagliate sull'intera catena di approvvigionamento e sulle aree forestali di origine della fornitura.

5.2.2 Nei casi in cui le forniture possono essere verificate come "rischio trascurabile" in base agli indicatori della tabella 1 in una fase della catena di approvvigionamento, l'**organizzazione** non è tenuta a tracciare l'intera catena di approvvigionamento fino all'area forestale, tranne nel caso di **preoccupazioni motivate**, che devono essere affrontate come indicato nell'appendice 1, clausola 4.

5.2.3 Le informazioni fornite devono consentire all'**organizzazione** di pianificare ed eseguire ispezioni in loco.

5.3 5.3 Ispezioni in loco

5.3.1 Il programma di verifica dell'organizzazione deve includere ispezioni in loco dei **fornitori** che forniscono forniture a "rischio significativo". Le ispezioni in loco possono essere eseguite dall'**organizzazione** stessa (ispezione di seconda parte) o da una terza parte per conto dell'**organizzazione**. L'**organizzazione** può sostituire l'ispezione in loco con revisione della documentazione laddove la documentazione fornisca sufficiente fiducia nell'origine materiale da fonti non controverse.

5.3.2 L'**organizzazione** deve dimostrare che il personale che effettua le ispezioni ha conoscenze e competenze sufficienti nelle attività commerciali locali, nei costumi culturali e sociali e nei trattati applicabili, nelle convenzioni, nella *governance* e nelle forze dell'ordine, pertinenti all'origine delle forniture "a rischio significativo" e ai rischi identificati.

5.3.3 L'**organizzazione** deve determinare un campione di forniture "a rischio significativo" del **fornitore** che devono essere verificate dal programma di verifica. Le consegne identiche da parte dello stesso fornitore sono considerate come un'unica fornitura. La dimensione del campione annuale deve essere almeno la radice quadrata del numero di forniture a rischio "significativo" per un anno: ($y = \sqrt{x}$), arrotondato per eccesso al numero intero più vicino. Laddove le precedenti ispezioni in loco si sono dimostrate efficaci nel conseguimento dell'obiettivo del presente documento, la dimensione del campione può essere ridotta a $y = 0,8 \sqrt{x}$, arrotondata per eccesso al numero intero successivo.

5.3.4 Le ispezioni in loco riguardano:

- a) Il **fornitore** diretto e tutti i precedenti **fornitori** nella catena di approvvigionamento al fine di valutare la conformità con le **dichiarazioni** del fornitore sull'origine della materia prima.
- b) Il proprietario/gestore forestale dell'area forestale d'origine della fornitura, o qualsiasi altra parte responsabile delle attività di gestione su tale area forestale, al fine di valutare la loro conformità ai requisiti legali.

5.4 5.4 Misure correttive

5.4.1 L'**organizzazione** deve definire procedure scritte per l'implementazione di misure correttive in caso di non conformità per i **fornitori** identificati dal programma di verifica dell'organizzazione.

5.4.2 La gamma di misure correttive deve basarsi sulla portata e sulla gravità del rischio che i prodotti a base forestale e arborea possano provenire da **fonti controverse** e deve includere almeno uno o più di quanto segue:

- a) comunicazione chiara del rischio identificato con una richiesta per far fronte al rischio identificato entro una specifica tempistica in modo da garantire che i prodotti a base forestale e arborea provenienti da fonti controverse non siano forniti all'**organizzazione**.
- b) Richiedere ai **fornitori** di definire misure di mitigazione del rischio relative al rispetto dei requisiti legali nelle aree forestali o all'efficienza del flusso di informazioni nella catena di approvvigionamento.
- c) Annullamento o sospensione di qualsiasi contratto o ordine per prodotti a base forestale e arborea fino a quando il **fornitore** non può dimostrare che sono state attuate adeguate misure di mitigazione del rischio.

6. Nessuna immissione nel mercato

6.1 I **materiali/prodotti a base forestale e arborea** da fonti sconosciute o da **fonti controverse** non devono essere inclusi in un **gruppo di prodotto PEFC**.

- 6.2** Laddove sia noto all'**organizzazione** che i **materiali/prodotti a base forestale e arborea** non coperti dalla **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione provengono da fonti illegali (**fonti controverse**, 3.7a), non devono essere immessi sul mercato.
- 6.3** Se l'organizzazione ha ricevuto **motivate preoccupazioni** che i **materiali/prodotti a base forestale e arborea** non coperti dalla **catena di custodia PEFC** dell'organizzazione provengono da fonti illegali (**fonti controverse**, 3.7a), non possono essere immessi sul mercato fino a quando la preoccupazione non sia stata risolta conformemente alla clausola 4 della presente appendice.

Appendice 2: implementazione dello standard di catena di custodia per organizzazioni multi-sito

Appendice normativa

1. Introduzione

Lo scopo di questa appendice è di stabilire una guida per l'implementazione dei requisiti della **catena di custodia PEFC** in un'**organizzazione** con una rete di siti, garantendo così da un lato che la valutazione fornisca un'adeguata fiducia nella conformità della catena di custodia, e dall'altro, che la certificazione della catena di custodia sia pratica e fattibile in termini economici e operativi. La certificazione di **organizzazioni multi-sito** consente inoltre l'implementazione e la certificazione della catena di custodia in un gruppo di società indipendenti generalmente piccole.

Questa appendice include solo i requisiti per l'implementazione dei requisiti della catena di custodia applicabili per le organizzazioni con più sedi di produzione.

2. Criteri di ammissibilità per l'organizzazione multi-sito

2.1 L'**organizzazione multi-sito** è definita come un'**organizzazione** con una funzione centrale identificata (normalmente, e di seguito denominata "ufficio centrale") in cui determinate attività sono pianificate, controllate e gestite e una rete di uffici o filiali locali (siti) in cui tali attività sono svolte in tutto o in parte.

2.2 L'**organizzazione multi-sito** non è necessario che sia un'entità unica, ma tutti i siti devono avere un collegamento legale o contrattuale con l'ufficio centrale ed essere soggetti a una catena di custodia comune oggetto di sorveglianza continua da parte dell'ufficio centrale. Ciò significa che l'ufficio centrale ha il diritto di attuare azioni correttive in caso di necessità in qualsiasi sito. Laddove applicabile, ciò dovrebbe essere stabilito nel contratto tra l'ufficio centrale e i siti.

2.3 L'**organizzazione multi-sito** può coprire:

- a) **organizzazioni** che operano con franchising o società in cui i siti sono collegati tramite una proprietà comune, gestione o altro collegamento organizzativo.
- b) Gruppi di entità giuridiche indipendenti stabiliti e funzionanti ai fini della certificazione della catena di custodia (gruppo di produttori).

Nota: l'appartenenza a un'associazione non è coperta dal termine "gestione o altro collegamento organizzativo".

2.4 Un gruppo di produttori è una rete di piccole imprese indipendenti che si sono associate al fine di ottenere e mantenere la certificazione della catena di custodia. L'ufficio centrale può essere un'associazione commerciale appropriata o qualsiasi altra persona giuridica con esperienza adeguata che è nominata appositamente da un gruppo di membri intenzionati alla certificazione o che offre un servizio al gruppo gestito ai fini di e coerentemente con questo standard. L'ufficio centrale può anche essere amministrato da un membro del gruppo.

Nota: l'ufficio centrale nel caso del gruppo di produttori può essere chiamato "entità del gruppo" e i siti possono essere chiamati "membri del gruppo".

2.5 Un sito è un luogo in cui vengono svolte attività relative alla catena di custodia dell'organizzazione.

2.6 Il gruppo di produttori può includere solo siti domiciliati in un singolo Paese e che:

- a) non hanno più di 50 dipendenti (equivalenti a tempo pieno),
- b) avere un fatturato di massimo 10.000.000 EUR o equivalente.

3. Requisiti per le organizzazioni multi-sito

3.1 Generale

- 3.1.1** La catena di custodia dell'organizzazione deve essere amministrata a livello centrale ed è soggetta a revisione livello centrale. Tutti i siti pertinenti (compresa la funzione di amministrazione centrale) sono soggetti al programma di audit interno dell'organizzazione e devono essere stati verificati conformemente a tale programma prima che l'organismo di certificazione inizi la sua valutazione.
- 3.1.2** Deve essere dimostrato che l'ufficio centrale dell'**organizzazione** ha istituito una catena di custodia in conformità con questo standard e che l'intera **organizzazione** (compresi tutti i siti) soddisfa i requisiti di questo standard.
- 3.1.3** L'**organizzazione** deve essere in grado di dimostrare la sua capacità di raccogliere e analizzare i dati da tutti i siti, compresa l'autorità dell'ufficio centrale e la sua capacità di avviare cambiamenti, se necessario, nella catena di custodia che opera nei siti.

3.2 Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale

- 3.2.1** L'ufficio centrale deve:
- rappresentare l'**organizzazione multi-sito** nel processo di certificazione, compresa la comunicazione e il rapporto con l'organismo di certificazione.
 - Presentare la domanda per la certificazione e il suo scopo, incluso un elenco di siti partecipanti.
 - Assicurare il rapporto contrattuale con l'organismo di certificazione.
 - Presentare all'organismo di certificazione una richiesta di estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, compresa la copertura dei siti partecipanti.
 - Fornire un impegno per conto di tutta l'**organizzazione** a stabilire e mantenere una catena di custodia in conformità con i requisiti del presente standard.
 - Fornire a tutti i siti le informazioni e le indicazioni necessarie per un'efficace attuazione e mantenimento della catena di custodia in conformità con questo standard. L'ufficio centrale fornisce ai siti le seguenti informazioni o l'accesso alle seguenti informazioni:
 - una copia di questo standard e qualsiasi guida relativa all'attuazione dei requisiti di questo standard.
 - Regole sui marchi PEFC e qualsiasi guida relativa alla loro attuazione.
 - Le procedure dell'ufficio centrale per la gestione dell'**organizzazione multi-sito**.
 - Condizioni del contratto con l'ente di certificazione relative ai diritti dell'organismo di certificazione o dell'organismo di accreditamento di accedere alla documentazione e agli impianti dei siti ai fini della valutazione e sorveglianza e divulgazione di informazioni sui siti a terzi.
 - Spiegazione del principio della responsabilità reciproca dei siti nella certificazione multi-sito.
 - Risultati del programma di audit interno e valutazione e sorveglianza dell'organismo di certificazione e relative misure correttive e preventive applicabili ai singoli siti.
 - Il certificato multi-sito e qualsiasi sua parte relativa allo scopo della certificazione e alla copertura dei siti.

Nota: il termine "responsabilità reciproca" indica che le non conformità rilevate in un sito o nell'ufficio centrale possono comportare azioni correttive da eseguire in tutti i siti; un aumento degli audit interni o il ritiro del certificato multi-sito.

- Fornire collegamenti organizzativi o contrattuali con tutti i siti, che includeranno il loro impegno di implementare e mantenere la catena di custodia in conformità con questo standard. L'ufficio centrale deve avere un contratto scritto o altro accordo scritto con tutti i siti che copre il diritto dell'ufficio centrale di implementare e applicare qualsiasi misura correttiva o preventiva e di

avviare l'esclusione di qualsiasi sito dallo scopo della certificazione in caso di non conformità con questo standard.

- h) Stabilire procedure scritte per la gestione dell'**organizzazione multi-sito**.
- i) Conservare registrazioni relative alla conformità dell'ufficio centrale e dei siti ai requisiti della presente norma.
- j) Gestire un programma di audit interno come indicato al punto 3.2.2.
- k) Effettuare una revisione della conformità dell'ufficio centrale e dei siti, compresa la revisione dei risultati del programma di audit interno e delle valutazioni e sorveglianza dell'organismo di certificazione; stabilire misure correttive e preventive se necessario; e valutare l'efficacia delle azioni correttive intraprese.

3.2.2 Programma di audit interno

3.2.2.1 Il programma di audit interno prevede:

- a) audit di tutti i siti (compresa la propria funzione di amministrazione centrale), in loco o in remoto, laddove sia possibile una verifica remota dell'implementazione dei processi della catena di custodia, prima che l'organismo di certificazione inizi la sua valutazione.
- b) Audit di qualsiasi nuovo sito prima che l'organismo di certificazione inizi il processo di estensione dello scopo della certificazione.

3.3 Funzione e responsabilità dei siti

I siti collegati all'organizzazione multi-sito sono responsabili di:

- a) implementazione e mantenimento dei requisiti della catena di custodia in conformità con questo standard.
- b) Stipulare un rapporto contrattuale con l'ufficio centrale, incluso l'impegno per il rispetto dei requisiti della catena di custodia e altri requisiti di certificazione applicabili.
- c) Rispondere efficacemente a tutte le richieste dell'ufficio centrale o dell'organismo di certificazione riguardo a dati, documentazione o altre informazioni pertinenti, sia in relazione a audit formali, o revisioni o altro.
- d) Fornire piena cooperazione e assistenza in merito al completamento soddisfacente degli audit interni effettuati dall'ufficio centrale e degli audit effettuati dall'organismo di certificazione, compreso l'accesso agli impianti dei siti.
- e) Attuazione delle pertinenti azioni correttive e preventive stabilite dall'ufficio centrale.

Requisiti dello standard	Ufficio centrale	Sito
Requisiti per il processo di Catena di Custodia – metodo della separazione fisica		Sì
Requisiti per il processo di Catena di Custodia – metodo percentuale		Sì
Requisiti per il processo di Catena di Custodia – metodo dei crediti		Sì
Requisiti del sistema di gestione		Sì
Responsabilità e autorità	Sì	Sì
Responsabilità generali	Sì	Sì
Responsabilità e autorità per la Catena di Custodia	Sì (per d ed e)	Sì
Procedure documentate	Sì (per a, e ed f)	Sì
Mantenimento delle registrazioni	Sì (per f ed g)	Sì
Gestione delle risorse	Sì (solo per le attività fornite)	Sì
Risorse umane /personale		Sì
Servizi tecnici		Sì
Ispezione e controllo	Sì	Sì
Reclami	Sì	Sì